

LETTERA CIRCOLARE
N.21/2026

Oggetto: L.68/99 aggiornamento del contributo esonerativo e delle sanzioni amministrative nel collocamento obbligatorio

Si comunica che con D.M. n. 100/2026 il Ministro del Lavoro ha aggiornato, con decorrenza 01.01.2027:

- l'importo sia del contributo esonerativo ex art. 5 commi 3 e 3-bis L.68/99
- l'apparato sanzionatorio previsto ex art. 15 c. 4 L.68/99

L'importo del contributo esonerativo passa da €39,21 ad **€ 44,32**

L'esonero parziale ex art. 5 comma 3

I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici che occupano più di 35 dipendenti (obbligo di almeno due assunzioni) che per le speciali condizioni della loro attività (*ad esempio, pericolosità, insalubrità, alta specializzazione, ecc.*) non sono in grado di occupare tutta la percentuale riservata ai lavoratori portatori di handicap: possono attivare un iter procedimentale con una istanza al servizio per l'impiego competente (*che può durare, 120 giorni, prolungabili a 150*) per richiedere un esonero parziale che, normalmente, non supera la percentuale del 60%, tranne che nei servizi di vigilanza ove può giungere all'80%.

Il datore di lavoro per un periodo determinato può essere autorizzato a sostituire l'assunzione o le assunzioni obbligatorie con un **contributo giornaliero di €44,32**.

Autocertificazione ex art. 5 comma 3-bis

Gli stessi soggetti datoriali sopra indicati che per alcuni dipendenti addetti in lavorazioni particolari, pagano un **tasso di premio all'INAIL pari o superiore al 60 per mille**, possono autocertificare l'esonero dall'obbligo per i medesimi addetti ma, di conseguenza, sono obbligati a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13, il contributo esonerativo pari a **€44,32 per ogni giorno lavorativo per ogni lavoratore con disabilità non occupato**.

Ad esempio, se dal computo del personale in forza, depurato dai dipendenti addetti a lavorazioni con premio assicurativo pari o superiore al 60 per mille dovesse non scattare l'aliquota per 2 assunzioni di portatori di handicap, il datore sarà tenuto a corrispondere un importo per ogni giorno lavorativo pari a **€88,64 (44,32x2)**. La procedura amministrativa si genera con l'autocertificazione del datore di lavoro e dal 2024, in automatico, emana anche il primo avviso di pagamento.

Sanzioni amministrative

È stato previsto l'aggiornamento delle sanzioni amministrative correlate alla mancata copertura dell'obbligo, per la cui irrogazione è competente l'Ispettorato del Lavoro. Dal 01.01.2027, per ciascun giorno lavorativo di scopertura relativo ad ogni disabile non occupato la sanzione sarà pari ad **€ 221,60**.

La sanzione, scatta, trascorsi 60 giorni, da quando inizia l'obbligo. Tale termine serve per permettere al datore di lavoro di adeguarsi alle prescrizioni normative.

Sono previsti, però, dei casi in cui tale termine non scatta in quanto sopraggiungono altre situazioni previste espressamente dalla norma (esempio il datore di lavoro ha chiesto un avviamento numerico ai servizi per l'impiego, specificando una determinata qualifica o mansione, e l'Ufficio pubblico non ha provveduto nei termini; il datore di lavoro ha sottoscritto con i servizi per l'impiego una convenzione ex art. 11; gli avviamenti obbligatori sono sospesi per interventi di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà o è in corso una procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4, 5, e 24 L.223/91)